



COMUNE DI CASABONA

(PROVINCIA DI CROTONE)

COPIA

N° **13** Reg. deliberazioni
Data **29.07.2015**

nr. **4135** di prot.

17 AGO 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO TASI ANNO 2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **17,00**, in Casabona e nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi, notificati nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e d'urgenza, in prima convocazione.

RISULTANO all'appello nominale:

n.	Cognome e Nome	P	A	n.	Cognome e Nome	P	A
1	CARVELLO Natale	X		7	APRIGLIANO Pasquale	X	
2	CERRELLI Domenico	X		8	LE ROSE Claudio	X	
3	SCUTIFERO Carmela	X		9	PASSARELLI Cosimo		X
4	ARONE Rosa	X		10	PALMIERI Francesco		X
5	BASILE Antonia		X	11	DIMA Giovanni		X
6	VULCANO Angelo	X					
PRESENTI: 7				ASSENTI: 4			

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale : **Dott.ssa Caterina SPADAFORA.**

Componenti assegnati: Sindaco e N. **10** Consiglieri.

Componenti in carica: Sindaco e N. **10** Consiglieri.

Assume la Presidenza il Sig. **CARVELLO Natale**, in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita tutti gli intervenuti a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno (inizio lavori ore 17,30).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente allo stesso tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 24.06.2014, dichiarata *immediatamente eseguibile*;

Vista la propria deliberazione n. 12 in data 29.07.2015, dichiarata *immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

- l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per legge, non soggette ad Imu in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell' IMU e della TASI;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- sgombero della neve;
- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- URP/sportello polifunzionale;
- SUAP-SUE;
- altro:.....

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto, infine, l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Udita l'illustrazione dell'argomento fatta dal Sindaco-Presidente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:
 - l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per legge, non soggette ad Imu in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell' IMU e della TASI;
- 2) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontratene l'urgenza;

Ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASABONA

(PROVINCIA DI CROTONE)

OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO TASI ANNO 2015

Proponente: **Settore Economico - Finanziario.**

Sulla proposta di delibera allegata in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000: regolarità tecnica - regolarità contabile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Parere: FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE (con motivazione riportata a tergo del foglio)

Casabona li 27.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Carmela SCUTIFERO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Parere: FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE (con motivazione riportata a tergo del foglio)

Casabona li 27.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Carmela SCUTIFERO)

Si dà ATTO

Inoltre, che sono state conseguentemente annotate le seguenti prenotazioni di spesa a carico del corrente bilancio annuale e/o pluriennale:

Prenotazione Impegno n.	Capitolo	Prenotazione Impegno n.	Capitolo

IL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

(Attestazione di copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Parere: FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE (con motivazione riportata a tergo del foglio)

Casabona li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott.ssa Caterina SPADAFORA

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to: Natale Carvello

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune dal _____ prot. n. 482 del Registro di pubblicazione, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

- 7 AGO 2015
Casabona, li _____ 7 AGO 2015

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale,

ATTESTA

-CHE la presente deliberazione, a norma dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e vi resterà per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal _____ al _____ con prot. n. 482 del Registro di pubblicazione.

Casabona, li _____

- 7 AGO 2015
7 AGO 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott.ssa Caterina SPADAFORA)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

- 7 AGO 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Caterina SPADAFORA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale,

certifica

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000), senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

Casabona, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE